



# *Città di Bitetto*

*Medaglia d'Oro al Merito Civile*

**Settore 1**

**Affari generali – U.D.E. – Sviluppo Locale**

## **UFFICIO ELETTORALE**

**L'anno DUEMILADICIANNOVE addì DUE del mese di MAGGIO alle ore 11,30, nella Sala Consiliare del Comune di Bitetto, alla presenza dei signor:**

- Avv. Fiorenza PASCAZIO - SINDACO
- Dott.ssa Rosa CAMPANALE - Responsabile del Settore Servizi Demografici ed Elettorali

### **IL SINDACO**

- in relazione alle Consultazioni elettorali di domenica 26 maggio 2019 - Elezione dei membri del Parlamento Europeo spettanti all'Italia -;
- accertato che, in riferimento alla propaganda elettorale la Giunta Comunale ha adottato i provvedimenti di propria competenza concernenti:
  - la scelta e delimitazione degli spazi speciali da destinare alla propaganda elettorale (D.G.C. n.49 del 24.04.2019);
  - assegnazione spazi da destinare alle affissioni di stampati, giornali murali od altri e di manifesti di propaganda da parte dei partiti o gruppi politici che parteciperanno alle elezioni con liste di candidati (DGC n. 50 26.04.2019);

### **VISTI/A e RICHIAMATI/A:**

1. la Legge 4 aprile 1956, n. 212 e ss. mm. ed ii;
2. la Legge 24 aprile 1975, n. 130 e ss. mm. ed ii;
3. la legge 24 gennaio 1979, n. 18, recante norme per l'elezione dei membri del Parlamento Europeo spettanti all'Italia, e successive modificazioni;
4. decreto-legge 24 giugno 1994, n. 408, convertito dalla legge 3 agosto 1994, n. 483, recante disposizioni urgenti in materia di elezioni al Parlamento europeo, e successive modificazioni;
5. la Legge 10 dicembre 1993, n. 515 e ss. mm. ed ii.;
6. la Legge 22 febbraio 2000, n. 28 e ss. mm. ed ii.;
7. la Legge 27 dicembre 2013, n. 147, (Legge di Stabilità – anno 2014)

**RAVVISATA** la necessità di adottare anche per la propaganda elettorale da tenersi nel territorio del Comune di Bitetto le stesse disposizioni normative impartite con Circolare Epistolare n. 18/2019 della Prefettura di Bari – Area II – Elettorale acquisita al prot. gen. dell'Ente n. 5561 in data 15 aprile 2019 con cui si richiamano le disposizioni in materia di propaganda e comunicazione politica per le Elezioni Europee de quo;

**TUTTO ciò premesso;**

### **IL SINDACO**

- nelle Sue funzioni di Ufficiale di Governo;

- per le motivazioni espresse in narrativa che qui si intendono integralmente riportate;
- in relazione alla disciplina della propaganda elettorale in occasione delle Consultazioni elettorali di domenica 26 maggio 2019. Elezione dei membri del Parlamento Europeo spettanti all'Italia, ed in particolare sulla predetta circolare prefettizia.

**Comunica quanto segue:**

**INIZIO DELLA PROPAGANDA ELETTORALE - DIVIETO DI ALCUNE FORME DI PROPAGANDA (ART. 6 DELLA LEGGE 4 APRILE 1956, N. 212 E ART. 7, COMMA 1, DELLA LEGGE 24 APRILE 1975, N. 130).**

**Dal 30° giorno antecedente quello della votazione, e quindi da venerdì 26 aprile 2019, sono vietati:**

- il lancio o getto di volantini in luogo pubblico o aperto al pubblico. E' consentita la sola distribuzione. I rappresentanti dei partiti o gruppi politici s'impegnano a non far distribuire volantini ai partecipanti ai comizi di diverso orientamento politico;
- la propaganda elettorale luminosa o figurativa, a carattere fisso in luogo pubblico, escluse le insegne delle sedi dei partiti;
- la propaganda luminosa mobile.

Dal medesimo giorno possono tenersi riunioni elettorali senza l'obbligo di preavviso al Questore.

#### **PROPAGANDA ELETTORALE FONICA SU MEZZI MOBILI.**

Nel medesimo periodo, e quindi da venerdì 26 aprile 2019, l'uso di altoparlanti su mezzi mobili è consentito solo nei termini e nei limiti di cui all'art. 7, comma 2, della legge 24 aprile 1975, n. 130.

Si rammenta, al riguardo, che, in forza dell'art. 59, comma 4, del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 (come sostituito dall'art. 49 del D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610), tale forma di propaganda elettorale è subordinata alla preventiva autorizzazione del Sindaco.

Gli altoparlanti mobili potranno funzionare solo per il preannuncio dell'ora e del luogo in cui si terranno i comizi elettorali, dalle ore 9,00 alle ore 13,00 e dalle 16,00 alle 18,00 del giorno della manifestazione e di quello precedente, cercando di non disturbare eventuali comizi elettorali da tenersi da parte di altre organizzazioni politiche, così come da disciplinarsi nel verbale del prossimo 07 maggio 2019.

#### **CONCOMITANZA DELLE MANIFESTAZIONI DI PROPAGANDA ELETTORALE CON LA RICORRENZA DEL 22 MAGGIO 2019 "Festa Santa Rita".**

Si rappresenta che, in occasione della manifestazione religiosa denominata "Festa Santa Rita", prevista per mercoledì 22 maggio 2019, sono vietate qualsiasi forma di propaganda elettorale.

#### **PROPAGANDA MOBILE NON LUMINOSA NON SONORA**

E' autorizzato l'uso dei mezzi mobili riportanti il manifesto dei candidati impegnati nella competizione. E' vietata invece la sosta in piazze o strade cittadine dei suddetti mezzi mobili.

#### **AFFISSIONE MANIFESTI – STAMPATI E GIORNALI MURALI**

Si prende atto che è in essere il divieto di affissione dei materiali di propaganda elettorale al di fuori degli appositi spazi destinati a ciò dal Comune, nonché il divieto di iscrizioni murali e di quelle su fondi stradali, palizzate e recinzioni (art. 1 della legge n. 212/56 così come modificata dalla legge n. 130/75) e, a maggior ragione, su monumenti ed opere d'arte di qualsiasi genere, a tutela del decoro e dell'estetica cittadina (art. 162 del D. Lgs. 42/2004).

#### **COMIZI**

Per lo svolgimento/disciplina/calendario dei comizi, si rimanda al verbale del prossimo 07 maggio 2019.

Per l'installazione/l'uso dei gazebo, si rimanda al verbale del prossimo 07 maggio 2019.

#### **INIZIO DEL DIVIETO DI PROPAGANDA (ART. 9 DELLA LEGGE 4 APRILE 1956, N. 212).**

Si da atto che dal giorno antecedente quello della votazione, e quindi da **sabato 25 maggio 2019 (ore 00.00)** e fino alla chiusura delle operazioni di voto, sono vietati i comizi, le riunioni di propaganda diretta ed indiretta, in luoghi pubblici o aperti al pubblico, la nuova affissione di stampati,

giornali murali o altri manifesti di propaganda (art. 9 della legge n. 212/56 così come sostituito dall'art. 8 della legge n.130/75).

Nei giorni destinati alla votazione è altresì vietata ogni forma di propaganda elettorale entro il raggio di 200 metri dall'ingresso delle sezioni elettorali (art. 9 della legge n. 212/56 così come sostituito dall'art. 8 della legge n. 130/75).

E' consentita, invece, la nuova affissione di giornali quotidiani o periodici nelle bacheche poste in luogo pubblico, regolarmente autorizzate alla data di pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi.

Per tutto quanto non espresso e relativo alla propaganda elettorale si rinvia alla Circolare della Prefettura di Bari n. 18/2019 AREA II – Elettorale.


Il presente verbale viene pubblicato sul sito web dell'Ente [www.comune.bitetto.ba.it](http://www.comune.bitetto.ba.it) dove potrà essere consultato per tutto il periodo della propaganda elettorale per le Consultazioni de quo.

Il presente verbale viene trasmesso, per opportuna competenza:

- al Comando di Polizia Municipale;
- al Comando Stazione locale dei Carabinieri.

Originale firmato dai presenti alla riunione

**IL SINDACO**  
**Avv. Fiorenza PASCAZIO**



**IL RESPONSABILE**  
**Servizi Demografici ed Elettorali**  
**Dott.ssa Rosa CAMPANALE**

